



**DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO
SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO
Ufficio Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE NEI
CIMITERI COMUNALI “LA CIGNA” E “ANTIGNANO”**

CIG: 8908472FA4

CUI S00104330493202100007

CPV 98371110-8

CAPO 1

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Livorno affida in concessione, con decorrenza prevista dal 1° gennaio 2022, la gestione del servizio pubblico di illuminazione elettrica (lampade votive) delle tombe nei cimiteri comunali e la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento annuali. Il servizio comprende l'esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico votivo esistente, la realizzazione degli impianti di illuminazione votiva delle tombe su eventuali ampliamenti e/o ristrutturazioni e ogni altra prestazione connessa, così come prevista nel presente capitolato. Gli impianti di illuminazione esistenti sono n. 15. 531 lampade in esercizio, suddivise nei 2 cimiteri comunali di La Cigna (15.035) e Antignano (496). (dati 31/12/2020)

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è data con diritto di esclusiva nei confronti di altre imprese per un periodo di anni 3 a far data dal verbale di consegna con prevista decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della concessione, a suo insindacabile giudizio, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto senza che intervenga avviso e/o disdetta.

Alla scadenza della concessione il Comune di Livorno si riserva la facoltà di prorogare la concessione per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 c. 11 del Codice (massimo 6 mesi).

Al termine della concessione, il concessionario trasmetterà al Comune di Livorno regolare attestazione di conformità dell'impianto elettrico eseguito all'interno del cimitero per le nuove lampade e l'estensione dell'impianto attuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Art. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato annuale degli introiti derivanti dalla riscossione dei canoni di abbonamento da parte dell'utenza annuale calcolato su n. 15.531 lampade in esercizio è pari a € 280.078,77, oltre IVA, per un totale complessivo pari a € 1.260.354,47, oltre IVA nel periodo **01/01/2022 – 30/06/2026**. Il concessionario dovrà versare al Comune di Livorno un aggio. L'aggio offerto in sede di gara, pari al valore minimo del **70%**, verrà applicato, su base annua, sull'ammontare complessivo degli introiti del servizio derivanti dalla riscossione dei canoni di abbonamento annuale da parte dell'utenza.

Il valore massimo della concessione ai fini dell'art. 35 comma 4 e art. 167 comma 4 del codice è di

€ 1.260.354,47 oltre IVA e risulta così suddiviso :

- **€ 840.236,31 oltre IVA per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024**
- **€ 280.078,77 oltre IVA per l'eventuale periodo di rinnovo dal 1/1/2025 al 31/12/2025**
- **€ 140.039,39 oltre IVA per eventuale proroga di 6 mesi**

Il suddetto importo, potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, e fatta salva la percentuale di aggio offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati pari ad € 46.440,00/anno.

Relativamente agli oneri della sicurezza non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali siano previste specifiche misure di sicurezza, e, pertanto non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 che risultano pari a 0,00 (zero).

I proventi della concessione sono rappresentati unicamente dai proventi derivanti dalla vendita dei servizi oggetto del presente Capitolato.

ART. 4 - RISCHIO OPERATIVO

Il Concessionario esercita le attività oggetto della presente concessione con propria organizzazione d'impresa ed a proprio rischio.

E' trasferito sul concessionario non solo il rischio imprenditoriale derivante da errata valutazione dei costi di realizzazione, da cattiva gestione, da inadempimenti o da cause di forza maggiore ma anche il rischio operativo consistente nella possibilità di non recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l'operazione.

Il rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti e determina il trasferimento sul concessionario delle categorie di rischio riassunte nella matrice dei rischi allegata al presente capitolato.

Il concorrente, al momento della presentazione dell'offerta, dovrà presentare la propria matrice dei rischi che dovrà essere coerente con quella sopra indicata e dovrà darne conto nel Piano Economico Finanziario (PEF). Tale documento finanziario costituirà allegato al contratto, anche ai fini del

monitoraggio dell'attività dell'operatore economico in sede di esecuzione delle attività, ai fini della verifica del mantenimento dei rischi in capo al concessionario medesimo.

Art. 5 – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente Capitolato Prestazionale.

IL concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Livorno.

Le prestazioni e gli obblighi di seguito descritti saranno eseguiti in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) e tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alla L.186/68 e nel rispetto del D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La concessionaria è obbligata a:

- 1) gestire, anche in modalità informatica, le utenze in abbonamento. I dati relativi alle stesse, integrati con i nuovi contratti attivati e disattivati per ogni trimestre di riferimento devono essere forniti all'Ufficio Direzione Servizi Cimiteriali con modalità informatica, tramite software "excel", oppure consentendo l'accesso, mediante password, al programma di gestione lavori e abbonati agli uffici della Direzione Cimiteriale. Ogni abbonamento deve riportare la data di attivazione.
- 2) versare al Comune di Livorno, nei tempi e con le modalità previste dal presente capitolato, la somma corrispondente alla percentuale di aggio offerta in sede di gara, su base annuale, calcolata sull'importo complessivo dei canoni di abbonamento annuali versati dagli utenti. Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in manutenzione.
- 3) gestire i nuovi contratti per lampade votive, in abbonamento ed occasionali che saranno stipulati nel corso della concessione, agli stessi patti e condizioni del corrispettivo tariffario stabilito dal presente capitolato.
- 4) mantenere in piena efficienza gli impianti di cui all'art.1 ed eventualmente ripristinare quelli non efficienti e/o non a norma per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 25V a tutte le lampade votive installate nei cimiteri comunali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscano continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade.
- 5) realizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, l'impianto di illuminazione votiva delle tombe a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, e, qualora si rendesse necessario:
 - nelle zone interessate da ampliamento e ristrutturazione (es: sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili.)
 - in caso di predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura;
- 6) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, conseguente a detti lavori, a regola d'arte e con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici D.M. 37/08 e s.m.e.i., norme CEI, D.Lgs. 81/08 e norme comunitarie.

La previsione dei nuovi allacci è stimata, in via del tutto presuntiva, in 300 impianti per anno, per un totale di 1350 nuovi impianti possibili nel periodo 01/01/2022 – 30/06/2026, al costo di 18,82 ad allaccio, I.V.A. Esclusa;

7) attivare gli impianti entro 10 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti ed effettuare il ricambio delle lampade non funzionanti o danneggiate entro 7 giorni alla rilevazione dell'anomalia;

8) fornire assistenza agli utenti attraverso un numero telefonico dedicato;

La Concessionaria avrà, inoltre, a suo carico, compensato dalla riscossione dei canoni di abbonamento delle tariffe contrattuali (al netto dell'aggio da versare al Comune) l'onere dell'allacciamento principale alla rete urbana, l'intestazione del contatore trifase ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione votiva per tutta la durata della concessione nonché l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione.

La concessionaria, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento o rifacimento degli impianti a tensione primaria oltre quelli previsti al punto 3 art. 5, dovrà presentare alla Direzione Servizi Cimiteriali un progetto dettagliato per la necessaria approvazione da parte dei competenti Uffici Tecnici del Comune.

Art. 6 - SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine deve predisporre e rendere disponibile copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e comunicare, al momento della stipula della Contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nel caso in cui sia necessario eseguire lavori che coinvolgono più imprese la concessionaria avrà l'obbligo di prevedere, all'interno del Piano Operativo della Sicurezza, la delimitazione dell'area di lavoro dei propri operatori interdicendone l'accesso a chiunque altro.

Tutte le attività che richiedono la chiusura o la delimitazione, tramite barriere, di zone di sepoltura del Cimitero, saranno coordinate con il tecnico della direzione cimiteriale e comunque dovranno essere effettuati per quanto possibile durante gli orari di chiusura al pubblico del cimitero, previa autorizzazione della direzione cimiteriali.

La concessionaria non avrà diritto a compensi aggiuntivi, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

Qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dalla Stazione Concedente, la concessionaria riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, l'impresa stessa dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente la Direzione dei Servizi Cimiteriali.

Tutta la documentazione concernente il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione comunale e delle autorità per ogni verifica. Devono altresì essere rispettate dal concessionario le norme contenute nel D.M. 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro".

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determina grave inadempimento e, come tale, rappresenta causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i..

ART. 7 - PERSONALE DELL'IMPRESA E DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

La Concessionaria dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi. Anche il personale impiegato in modo temporaneo nei servizi deve possedere idonea qualifica e profilo professionale.

La formazione di tutto il personale impiegato, oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro.

Il concessionario, prima dell'avvio del servizio, deve fornire, all'Ufficio Direzione Servizi Cimiteriali, l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà nei servizi, specificando le relative qualifiche e profili professionali. Tale elenco deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamento del personale anche per sostituzioni temporanee. Per il controllo e la verifica della presenza in servizio del personale impiegato stabilmente presso i cimiteri comunali di Livorno, l'aggiudicataria è tenuta ad installare un orologio segna presenze concordandone l'ubicazione con la direzione cimiteriale.

Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale costituito, tra l'altro, da abbigliamento adeguato, a seconda del profilo professionale e da tesserino di riconoscimento visibile e recante, foto, nome, matricola, qualifica professionale e l'indicazione del datore di lavoro.

Al personale dell'impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici, come sopra identificato, sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento.

Sarà consentito all'Impresa Concessionaria prendere visione dei decessi giornalieri.

Tutto il personale impiegato è tenuto al rispetto della normativa sulla privacy ed a svolgere gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti.

Nel caso di interventi che dovessero richiedere particolare impegno di personale la Società dovrà provvedere ad inviare dalla propria sede una squadra in appoggio agli addetti presenti sul posto dotata di tutte le attrezzature necessarie per espletare le attività che esulano dalle normali operazioni (scavi, posa in opera di cavi interrati, sostituzioni estese di parti di impianto).

Il concessionario si impegna a sostituire, a semplice richiesta dell'Ente concedente, gli operatori in caso di verificato e comprovato comportamento gravemente scorretto e lesivo nei confronti dell'utenza nell'espletamento del servizio.

Art. 8 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio gestione, si stabilisce l'obbligo per la concessionaria di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che erano dipendenti del precedente aggiudicatario a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Impresa subentrante. Rimane fermo che l'Impresa è libera di formulare l'offerta secondo le proprie strategie organizzative nel rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CCNL e di quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del citato D.lgs 50/2016.

A tale proposito la stazione appaltante allega al presente capitolato apposito documento contenente l'indicazione del numero delle persone già impiegate nella conduzione del servizio, il relativo contratto

di lavoro, il loro livello e il loro inquadramento precisando che attualmente sono impiegati per la concessione in questione n. 2 operatori- ex Livello V del CCNL di metalmeccanica industria, assunti a tempo indeterminato.

Si precisa che, in seguito all'assunzione di operatori già presenti e in possesso dei requisiti professionali richiesti sarà possibile il riconoscimento delle condizioni contrattuali in essere e dei requisiti maturati al momento della stipula del nuovo contratto e non sarà richiesto da parte dell'aggiudicatario alcun periodo di prova.

Art. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

IL concessionario ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Ai sensi di quanto previsto all'art 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Livorno direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Comune di Livorno pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105 comma 4 del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 commi 5 e 6 del codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, comma 10 del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Livorno si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà

all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 10 - TARIFFE LAMPADE VOTIVE

Trattandosi di servizio a domanda individuale, la concessionaria sarà tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe che saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio, senza che la stessa possa eccepire alcunché, fatto salvo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Attualmente, il canone annuale di abbonamento all'illuminazione votiva delle tombe, confermato con delibera G.C. 391 del 23/07/2021, è fissato in **€ 17,67 escluso IVA** per ogni lampada della potenza indicata che deve restare accesa permanentemente.

Nel prezzo suddetto si intendono comprese a carico della concessionaria tutte le spese per la gestione del servizio ivi comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, nuovi lavori e nuovi impianti, con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico della concessionaria, nonché la sorveglianza della rete principale. Sono escluse dal prezzo di abbonamento le sole spese postali, riferite esclusivamente al costo dell'affrancatura che può essere addebitato all'utenza, e l'I.V.A. Ogni altro mezzo di invio dell'avviso di pagamento è a totale carico del concessionario analogamente agli oneri relativi all'approvvigionamento, predisposizione e stampa del relativo materiale.

La riscossione del canone annuo di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in un'unica soluzione anticipata, con facoltà anche di riscossione semestrale anticipata su richiesta espressa degli utenti.

Per ottenere l'allacciamento dell'impianto completo di lampada votiva di cui al primo comma, l'utente dovrà versare alla ditta concessionaria un contributo a fondo perduto di € 18,82 per le spese di impianto relativo alla adduzione della corrente della tomba, compreso lampada e portalamпада.

L'utente è altresì tenuto a versare alla concessionaria un deposito cauzionale infruttifero pari all'importo di un anno di canone ridotto del 30% per ogni lampada installata, da restituirsi all'atto della futura cessazione dell'abbonamento all'illuminazione votiva, se l'utente non risulterà moroso. Gli impianti di proprietà del Comune che dovessero cessare di funzionare per disdetta o morosità dell'utente dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei portalampaddinge e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura della concessionaria, o messo a disposizione del Comune, il quale potrà richiederne la consegna in qualsiasi momento.

Art. 11 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Con verbale di consegna l'Impresa concessionaria prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano.

Sarà cura della Concessionaria richiedere all'attuale gestore la documentazione amministrativa concernente il servizio (elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero, con indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, elenco degli utenti morosi, elenco dei depositi cauzionali, elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi). Gli importi dei depositi cauzionali effettuati dagli abbonati-utenti del servizio in oggetto saranno versati alla nuova concessionaria dalla stazione concedente una volta acquisti dalla concessionaria uscente.

Alla cessazione del servizio, la concessionaria dovrà consegnare, previo apposito verbale di consegna in formato cartaceo e su apposito supporto informatico tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare: elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero, con altresì l'indicazione del

nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa; elenco utenti morosi; elenco dei depositi cauzionali; elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.

Al termine della concessione, la concessionaria dovrà versare al Comune l'importo dei depositi cauzionali effettuati dagli abbonati, a garanzia dei rispettivi abbonamenti ed ogni somma riscossa in anticipo dagli stessi.

Il Comune di Livorno alla scadenza della convenzione entrerà in proprietà degli impianti realizzati dalla concessionaria così come dei punti luce non utilizzati senza obbligo di alcun compenso.

La diligenza nella presentazione della documentazione richiesta al termine del periodo di concessione e la collaborazione nella fase di subentro costituiscono obbligazione contrattuale, presupposto per lo svincolo della cauzione definitiva e verranno valutate ai fini dell'emissione certificato finale di regolare esecuzione del servizio.

Art. 12 - SEDE OPERATIVA: UTILIZZO DEL LOCALE PER IL SERVIZIO AL PUBBLICO

L'Impresa concessionaria del servizio dovrà porre la propria sede operativa nel Comune di Livorno presso il locale di proprietà comunale sito all'interno del cimitero comunale "La Cigna", presso il quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all'affidamento. Il suddetto ufficio dovrà garantire un orario minimo obbligatorio di apertura al pubblico come di seguito riportato:

Lunedì mattina ore 10:00 - ore 12:00

Martedì mattina ore 10:00 - ore 12:00

Mercoledì {

Giovedì { pomeriggio ore 15 - ore 17:00 (invernale)

Venerdì { ore 16 - ore 18:00 (estivo)

Sabato mattina ore 10:00 - ore 12:00

Il suddetto orario di apertura al pubblico, fatto salvo il numero minimo di ore 12 settimanali, potrà essere rivisto in accordo con la direzione cimiteriale al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze dell'utenza.

Il suddetto locale, di proprietà comunale, viene concesso in uso al concessionario che si obbliga alla corresponsione del canone trimestrale pari a 122,57 euro, al netto di I.V.A., da versare con cadenza trimestrale. I canoni sono dovuti fino al termine definitivo della concessione come determinato negli articoli precedenti.

Il locale nonché tutti gli arredi ed attrezzature verranno concessi in uso e messi a disposizione del concessionario mediante apposito verbale di consegna nel quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del concessionario con la quale lo stesso riscontra, accerta e riconosce l'idoneità delle strutture al raggiungimento delle finalità di cui all'oggetto della concessione.

Il concessionario potrà utilizzare l'immobile, gli arredi e le attrezzature concessi in uso, solo ed esclusivamente per le finalità indicate nel presente Capitolato. La pulizia e le opere di manutenzione ordinaria del locale, degli impianti e delle attrezzature ivi presenti sono a totale carico del concessionario.

Tali locali dovranno essere accessibili in qualunque momento ai funzionari del Comune concedente per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso. Il concessionario è qualificato custode di detto immobile ed è pertanto responsabile civilmente e penalmente in caso che non esegua l'incarico secondo la miglior diligenza.

La concessionaria dovrà apporre, nei suddetti locali e nella bacheca degli avvisi cimiteriali, un apposito avviso nel quale dovranno essere indicati i numeri telefonici e fax, l'indirizzo e-mail, gli orari di presenza del proprio operatore per i rapporti con gli utenti (onde reperire le richieste di allacciamento,

le segnalazioni di guasti lampade spente) e quanto altro necessario per garantire la trasparenza del servizio verso i cittadini.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale effettuato in contraddittorio tra le parti. Rimane inteso che l'Amministrazione non corrisponderà alcun ristoro per eventuali interventi di sostituzione e ammodernamento che abbiano determinato un incremento di valore dei beni concessionati. Rimarranno, inoltre, di proprietà dell'Amministrazione comunale tutti gli arredi e le attrezzature che siano stati acquistati in sostituzione di quelli presenti al momento della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione definitiva per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o pari al prezzo di mercato per quelli mancanti.

Art. 13 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT

Il concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal Distributore di Energia e sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza dell'Impresa affidataria.

Art. 14 - AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI adeguati e a norma delle vigenti leggi, in regola con le coperture assicurative.

Art. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Livorno ha la facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia.

Il concessionario tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato al presente Schema di contratto denominato "Definizione obblighi del responsabile per il trattamento dei dati personali".

Art. 16 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI POLIZZA ASSICURATIVA

La concessionaria risponde direttamente verso il Comune, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune di Livorno che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza o dolo, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in dipendenza del servizio di cui in questione.

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme a tutela dell'incolumità delle persone medesime, dell'ordine pubblico e della sicurezza degli impianti dati in concessione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale delle imprese che costituiscono il concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Il concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione.

La concessionaria si impegna a stipulare con primaria Compagnia, polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata ed oggetto dell'appalto, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Livorno nella sua qualità di committente. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € **3.000.000,00** unico per R.C.T. e per R.C.O. Devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia: danni da cedimento e franamento del terreno, danni da interruzione di esercizio, danni da scavi e reinterri, danni ad impianti e condutture sotterranee, danni a cose in consegna e custodia, danni da vibrazioni, danni da polvere, RC personale dei dipendenti e delle persone che partecipano all'attività, responsabilità degli appaltatori e imprese affidatarie di servizi connessi e loro dipendenti. La garanzia RCO deve essere a tutela dei dipendenti delle imprese che costituiscono il concessionario e delle persone ad essi parificate che prendono parte ai lavori o al servizio. Per le suddette estensioni il limite di risarcimento non deve essere inferiore a € 500.000,00 a sinistro.

Il Concessionario per la parte lavori sarà obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Livorno da tutti i rischi indicati all'artt. 103, 104 D.Lgs 50/2016 e all'art. 103 del D.P.R. 21/12/1999, n° 554.

La somma assicurata per i rischi di cui sopra ammonta complessivamente ad almeno € **500.000,00** e comprende, sia la garanzia dei lavori da eseguire, sia la garanzia del preesistente.

Il concessionario presenta al Comune di Livorno copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare, il contenuto di tali polizze, salvo miglioramenti, per tutta la durata della concessione.

Art. 17 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021.

Art. 18 - – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Il concessionario, ex art. 93 del codice dei contratti, costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria, nella misura del 2% del valore stimato della concessione -da costituirsi con le forme e le modalità tutte stabilite nel medesimo articolo e nel rispetto di tutti i requisiti chiesti da parte dei soggetti che rilasciano la garanzia fideiussoria.

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo le forme e modalità tutte stabilite l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale presunto al netto dell'IVA se dovuta, fatte salve le riduzioni di cui al combinato disposto degli artt. 93 comma 7 e 103, comma 1 del medesimo D.Lgs..

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune di Livorno ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del contratto il concessionario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale del contratto. Sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipula del contratto avverrà secondo quanto disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico dell'affidatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione.

Art. 20 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Avvio dell'esecuzione.

Il contratto di concessione viene eseguito sotto la cura del RUP e del Direttore dell'Esecuzione (DEC), laddove nominato.

Il RUP, o se nominato, il DEC sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace (salvi ed impregiudicati i casi di urgenza), dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore.

In caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, nel verbale di consegna vengono indicate le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Referente del concessionario

Il concessionario deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP, prima dell'inizio dell'esecuzione. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del concessionario nei confronti dell'Amministrazione. Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento

delle singole prestazioni richieste. Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria. Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il RUP/DEC e con i funzionari dell'Amministrazione Concedente deputati al controllo dell'andamento del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni circa inadempienze e/o altro saranno eseguite in contraddittorio con il Referente di cui trattasi e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'aggiudicatario stesso.

Durante l'orario di apertura dei cimiteri dovrà essere reperibile (anche telefonicamente) anche un responsabile tecnico per qualsiasi rilevante evenienza. I rapporti fra la Concessionaria e la Direzione dei Servizi Cimiteriali saranno tenuti principalmente con il referente della Società, salvo i normali rapporti di lavoro tra il personale impiegato stabilmente nei cimiteri e il tecnico della direzione cimiteriale volti alla gestione ordinaria del servizio in oggetto e al suo coordinamento con la programmazione delle operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni etc.).

Contestazioni e riserve

Qualsiasi divergenza o contestazione fra il concessionario e l'amministrazione concedente non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione della del servizio, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve del concessionario dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dall'amministrazione, previo coinvolgimento dell'Avvocatura civica, al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

Il concessionario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP o DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Verifica di conformità o di regolare esecuzione

L'Amministrazione definisce nel presente Capitolato prestazionale i tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti. Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RUP o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Piano Anticorruzione.

Ai fini della regolazione dei rapporti economici tra le parti le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

A seguito dell'attività di controllo l'Amministrazione può emettere rapporti di non conformità ai quali il concessionario deve rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, nella tempistica che viene definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgano difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente del concessionario e l'Amministrazione, concordano la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio. Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RUP – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato per la regolazione dei rapporti economici.

Verifiche e controlli

L'Amministrazione può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'appaltatore :

- verifica dei dati di attivazione degli abbonamenti forniti dalla concessionaria all'Ufficio Direzione Servizi Cimiteriali mediante controlli incrociati con i decessi avvenuti
- verifica sul posto degli allacci mediante personale tecnico dei servizi cimiteriali
- richiesta copia delle disdette degli abbonamenti
- verifica dell'attivazione degli impianti entro 10 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti
- verifica del rispetto dell'orario di apertura al pubblico mediante richiesta dei cartellini - presenza degli operatori
- verifica della piena efficienza degli impianti *ad opera di personale tecnico specializzato*.

Ove, in relazione alla singola prestazione, il direttore dell'esecuzione (DEC), o il RUP abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettante all'Amministrazione le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio di cui trattasi, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del contratto. L'Amministrazione può procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio ad altra impresa, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

Verifiche previste dal Piano Anticorruzione

Il RUP effettua i controlli sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche di cui all'art. 31 comma 12 Dlgs 50/2016, come previsti dal documento di programmazione.

Il RUP verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 DM 49/2018 (rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore) e del Dlgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro).

Sospensione Contrattuale

Il RUP, o il DEC se nominato, può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati e nei modi previsti dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RUP.

Art. 21 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO COLLEGATI ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (L 190/2012)

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1338 del codice civile si riporta l'art 53, comma 16-ter del D Lgs. 165/2001 (così come modificato dalla L 190/2012), che prevede il cd "pantouflage – revolving doors": i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PPAA di cui all'art 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO/ETICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, dal coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Art. 23 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI

La Concessionaria, per la riscossione dei canoni di abbonamento dovrà avvalersi del sistema PagoPA. Dovrà essere concordato con la Direzione del Cimitero anche lo schema tipo del contratto da stipulare con gli utenti per l'erogazione del servizio

La concessionaria dovrà procedere, entro il mese di luglio di ogni anno di concessione, al pagamento a favore del concedente di un acconto dell'aggio annuale pari a €. 90.000,00 (IVA esclusa), a seguito di fattura emessa dal Comune di Livorno.

In forza di tali obblighi la concessionaria assumerà lo stato di agente contabile ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 267/2000. L'agente così individuato è tenuto alla gestione e custodia dei valori ricevuti e, entro il mese di gennaio, dovrà rimettere ai Servizi Cimiteriali una nota relativa alle tariffe introitate riferite all'anno precedente cui farà seguito l'emissione della fattura, a saldo, relativa all'aggio da parte del Comune di Livorno. Il Concessionario è tenuto a procedere al pagamento dell'aggio a favore del concedente entro 30 giorni dal ricevimento di tale fattura.

Alla nota di cui sopra la concessionaria dovrà allegare tutto il materiale di riscontro delle riscossioni dei canoni, divisi per cimitero, per gli opportuni controlli.

Art. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il concessionario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, concessionario è tenuto ad indicare il CIG nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il concessionario e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il concessionario si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al RUP del contratto, alla Amministrazione ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto attuativo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D. Lgs n.231/2007 l'Amministrazione provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

Art. 25 - INADEMPIENZE E PENALI

In caso di inosservanza delle norme del presente schema di contratto e inadempienza ai patti contrattuali l'Amministrazione potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento della del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.

La Stazione concedente può applicare una penale di importo compreso tra € 40 e € 250:

- a) euro 40,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato fatto l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data dell'abbonamento, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento stesso;
- b) euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini;
- c) euro 5,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della medesima entro le 24 ore;
- d) euro 250,00 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti e/o cittadini;
- e) euro 250,00 per la mancata consegna, al termine della realizzazione di nuovi impianti, della documentazione di conformità di cui al D.M. 37/2008.
- f) non è precluso al Comune di Livorno il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

La quantificazione della penale è ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in relazione alla gravità del disservizio

L'ammontare delle penali sarà decurtato in sede di regolazione dei rapporti economici e, se insufficienti, sarà portato a detrazione sulla cauzione definitiva, che dovrà essere prontamente ricostituita nel valore iniziale senza bisogno di alcuna diffida.

L'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui il concessionario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nelle misure riportate.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini l'applicazione di un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto, il Comune di Livorno, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell'art. 108 e 110 del D.L.gs 50/2016 l'Amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni del concessionario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Amministrazione.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del concessionario nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento della fornitura. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati al concessionario anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, il concessionario può sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa del concessionario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto riportato nel presente Capitolato prestazionale, procede alla risoluzione del contratto nei termini e secondo le modalità previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatta salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti :

- in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- in caso di applicazione nell'anno solare delle penali per un importo complessivo pari al 10% del contratto;
- in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- mancanza della copertura assicurativa di cui al presente schema di contratto;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs.18/04/2016 n° 50;
- mancato pagamento dell'aggio entro i termini stabiliti dal presente capitolato
- esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri.

A tal fine, l'Amministrazione comunica al concessionario che intende valersi della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione stessa, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al concessionario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione dell'azienda, il concessionario si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Amministrazione.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

Art. 29 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto, l'avviso di recesso dovrà pervenire all'Amministrazione comunale con almeno sei mesi di preavviso. In ogni caso, l'Amministrazione concedente si riserva di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal recesso.

Art. 30 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

L'Amministrazione, per tutta la durata del contratto, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del contratto, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. L'Amministrazione potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dal concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di:

A) comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;

B) trasmettere all'Amministrazione la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata (compresa eventuale proroga o rinnovo).

Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali. Il Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it. Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è la società Consolve Srl (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021) Il Titolare tratta i dati

personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o telematico a cui si riferiscono le informazioni. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del sistema telematico di acquisti della regione Toscana Start.

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del gestore della piattaforma Start e i dipendenti del comune di Livorno assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nel DGUE vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale
- il conferimento ha natura obbligatoria; l'eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste comporta l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Diritti del concorrente interessato

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 32 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

1. in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

3. in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 l'accesso è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

Art. 33 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente e il concessionario che non si sono potute definire in via bonaria, sono risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al contratto, è in via esclusiva quello di Livorno. Restano espressamente esclusi altri fori facoltativi.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

Art. 34 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

1. *schema di contratto tipo per la sottoscrizione degli abbonamenti perfezionabile in accordo con la Direzione Cimiteriale*
2. *matrice dei rischi*
3. *relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.*
4. *prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi, comprensivo del calcolo degli importi per tale acquisizione, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*
5. *definizione obblighi del responsabile per il trattamento dei dati personali*
6. *documento contenente l'indicazione del numero delle persone già impiegate nella conduzione del servizio, il relativo contratto di lavoro, il loro livello e il loro inquadramento*

CAPO 2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 1 Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 2 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) per il ramo di attività oggetto dell'appalto o attività coerente ad esso (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);

Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000

Art. 3 Requisiti speciali

L'operatore economico deve risultare in possesso dei seguenti requisiti speciali ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016:

Requisiti di capacità economico finanziaria:

- Fatturato globale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2017 – 2018 - 2019 non inferiore ad € 600.000;
- Fatturato specifico per l'erogazione di servizi analoghi a quelli di gara realizzati nel triennio 2017/2018/2019 per un importo complessivo pari ad almeno ad € 800.000,00 oltre IVA.
- Possesso di almeno una referenza bancaria rilasciata da primari Istituti Bancari o intermediari autorizzati, rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara, dalla quali risulti che l'Impresa è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio in oggetto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- Esecuzione, con buon esito, di almeno un servizio di gestione cimiteriale analogo a quello oggetto del presente capitolato, svolto nel corso del triennio 2017/2018/2019 nell'ambito di un unico contratto, in favore di committenti pubblici o privati, per un importo pari ad almeno € 300.000,00.

I presenti requisiti speciali sono stati determinati e quantificati al fine di selezionare l'operatore economico all'interno di un bacino di imprese che possano dimostrare un sufficiente grado di affidabilità, serietà e coerenza con l'oggetto del presente contratto considerata la necessità di dover garantire un servizio pubblico con carattere di continuità regolarità e completezza. Trattasi infatti di un

servizio che deve essere reso prontamente disponibile ed accessibile a tutti i richiedenti all'interno di un contesto delicato nel quale risultano indispensabili professionalità e capacità di risposta .

Art. 2 Criteri di aggiudicazione

Il contratto sarà stipulato con l'operatore economico che avrà offerto il massimo rialzo rispetto alla percentuale minima di aggio prevista a favore del comune di Livorno.